
 RENTING	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT- COM_001_02

“Procedura Whistleblowing”

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

Sommario

Tabella di validazione	2
Elenco dei destinatari	2
Tabella delle evoluzioni	2
Check Regolatore	3
1. Premessa	4
2. Definizioni	5
3. Normativa di riferimento	7
4. Il sistema interno di segnalazione delle violazioni	8
4.1 Il dispositivo per le segnalazioni	8
4.2 Quando utilizzare il dispositivo	8
4.3 Come usare il dispositivo	10
4.4 Destinatari dell'informazione	12
4.5 Protezione concessa al soggetto segnalante	12
4.6 Gestione della segnalazione	13
5. Diritto di accesso e di rettifica	14
6. Segnalazione esterna	15
7. Divulgazione pubblica	15
8. Denuncia all'Autorità giurisdizionale	17
9. Obbligo di riservatezza	17
10. Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC	18
11. Diffusione delle informazioni sull'utilizzo dei canali interni ed esterni di segnalazione	19
12. Archiviazione delle segnalazioni	20
13. Relazione periodica	20

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

Tabella di validazione


	Redattore	Verificatore	Approvatore
Funzione	Legal & Compliance Specialist	Legal, AML e Compliance Director	CEO
Nome	Marta Pollastrini	Tamara Galeotti	Gianluca Contino

Elenco dei destinatari

La presente Procedura è messa a disposizione da parte di Stellantis Renting S.p.A. ai soggetti destinatari della normativa vigente in materia whistleblowing come di seguito descritti, in conformità alle modalità previste dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

Tabella delle evoluzioni


Data di applicazione	Indice di Revisione	Natura della revisione	N° di pagine o capitoli modificati
27/12/2021	01	Creazione	
15/12/2023	02	Revisione a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali	Revisione completa

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

Check Regolatore

Nel documento sono state introdotte variazioni che derivano dalla normativa esterna o che ne sono correlate? (a titolo esemplificativo, conflitti di interesse, trattamento dei dati personali, contrasto al riciclaggio, usura, disciplina posta a tutela del consumatore, esternalizzazioni, ecc.)

SI	NO
X	

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

1. Premessa

Stellantis Renting S.p.A. presta attenzione affinché la propria attività venga svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, oltre che dei principi etici e di comportamento improntati alla correttezza, integrità e legalità delle condotte, declinati nella regolamentazione interna di Stellantis Renting S.p.A., oltre che nel Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In linea con quanto sopra, Stellantis Renting S.p.A. incoraggia il personale e i soggetti terzi che avessero notizia di un illecito o di un atto non etico rilevante per Stellantis Renting S.p.A. a darne comunicazione, senza temere discriminazioni o ritorsioni.

In tale contesto, in conformità con le previsioni normative tempo per tempo vigenti in materia, Stellantis Renting S.p.A. garantisce l'esistenza di un canale per effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, strutturato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa rilevante e applicabile *ratione temporis*.


In particolare, in materia di *whistleblowing*, si richiama quanto previsto dall'art. 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, che era intervenuto sull'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 introducendo i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, recanti la disciplina e l'individuazione dei requisiti per i canali dedicati alla segnalazione circostanziata di condotte illecite.

Pertanto, la disciplina relativa all'utilizzo dei canali dedicati alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite si è sempre posta in continuità e allineamento con quanto previsto dal Modello di organizzazione e controllo di cui al D. Lgs.231/01 adottato da Stellantis Renting S.p.A.

Il quadro normativo sopra descritto è stato da ultimo modificato dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, "**D. Lgs. 24/2023**"), che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, "riguardante *la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*".

Il D. Lgs. 24/2023, abrogando e modificando parte del previgente quadro normativo¹, ha innovato la disciplina in materia di *whistleblowing*, avendo riguardo ai profili, menzionati a titolo esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di soggetti che devono dotarsi del canale, delle violazioni che possono essere segnalate, delle tutele garantite a chi effettua segnalazioni.


¹ Avendo riguardo ai soggetti del settore privato, sono stati abrogati i commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 ed è stato modificato il comma 2-*bis*.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

2. Definizioni

Di seguito, le definizioni rilevanti nella presente Procedura:

- A. “ANAC”:** Autorità nazionale Anti Corruzione;
- B. “contesto lavorativo”:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del D. Lgs. 24/2023 dalle persone segnalanti (si veda sul punto la definizione al punto H.) attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- C. “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- “**Illecito**”: violazione di ogni norma, legge e regolamento nazionali o dell’Unione Europea, comunque applicabili a Stellantis Renting S.p.A. incluse le violazioni del Codice Etico o di policy e procedure aziendali;
- “**informazioni sulle violazioni**”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- D. “facilitatore”:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- E. “persona coinvolta”:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- F. “persona segnalante”** (di seguito anche “**segnalante**” o, al plurale, “**segnalanti**”): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Ai fini della presente Procedura in tale categoria si intendono compresi:
- lavoratori subordinati,
 - lavoratori autonomi;
 - coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con l’ente;
 - i liberi professionisti e i consulenti;

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

- volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti (tutelati anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico);
- gli azionisti (persone fisiche);
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

G. “ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;


H. “segnalazione” o “segnalare”: la comunicazione scritta o orale delle violazioni;

I. “segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna, conforme alle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023;

J. “segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, conforme alle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023;

K. “violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei seguenti numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02


4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. Normativa di riferimento

La materia è regolata dalle seguenti fonti normative:

- D. Lgs. 231/01, in particolare l'art. 6, comma 2-*bis* dello stesso (modificato dal D. Lgs. 24/2023), secondo cui *“I modelli di cui al comma 1, lettera a) [del D. Lgs. 231/01, ndr.], prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, approvate con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023.

Quanto alla normativa interna di Stellantis Renting S.p.A., si richiamano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 (di seguito anche **“Modello”**), comprensivo del Codice Etico e del Sistema Sanzionatorio.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

4. Il sistema interno di segnalazione delle violazioni

4.1 Il dispositivo per le segnalazioni

La normativa sopra richiamata prevede che Stellantis Renting S.p.A. sia tenuta a mettere a disposizione dei segnalanti un canale di segnalazione interna per consentire di segnalare e rendere note le violazioni, eventualmente anche in forma anonima.


Il suddetto canale deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nello specifico, Stellantis Renting S.p.A. ha messo a disposizione dei Segnalanti il portale *MyGovernance*, una piattaforma, gestita da un soggetto indipendente, che dispone dei requisiti necessari per garantire che il Canale di segnalazione interna risponda ai requisiti di legge.

4.2 Quando utilizzare il dispositivo

Le segnalazioni, ai sensi della normativa vigente, possono riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione Controllo di Stellantis Renting S.p.A., comprese le previsioni del Codice Etico oltre che, in senso più ampio violazioni della normativa interna che disciplina l'attività di Stellantis Renting S.p.A. esponendola al rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il comportamento illecito può riguardare:
 - l'uso a scopi personali o la comunicazione a terzi da parte di un collaboratore di informazioni riguardanti la clientela;
 - la comunicazione di dati riservati all'esterno dell'azienda;
 - l'accettazione volontaria di documenti di identità falsificati;
 - l'uso di internet a scopi illeciti;
 - il favoreggiamento di riciclaggio, frodi o corruzione;
 - ogni atto che possa essere qualificato come frode, corruzione o riciclaggio di capitali.
- comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e consistono in:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'Allegato 1 al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono, relativi ai settori indicati alla lettera L, numero 3 del precedente paragrafo 2 "*Definizioni*".

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

In particolare, considerando l'attività svolta da Stellantis Renting S.p.A., si richiamano le violazioni delle norme nazionali ed europee tempo per tempo vigenti in materia di:


- protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento;
 - risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
 - sistemi di garanzia dei depositi;
 - adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
 - requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- violazioni di cui alla lettera L, numeri 4, 5 e 6 del precedente paragrafo 2 "*Definizioni*".

Fermo restando che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive (descritte in maniera più dettagliata nel successivo paragrafo 4.5), le disposizioni normative in esame non si applicano:

- alle notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937², seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto nazionale;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ogni segnalante è tenuto ad utilizzare in buona fede il canale di segnalazione interna, intendendo in tal senso la ragionevole convinzione circa la fondatezza dell'informazione che intende comunicare.

² Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

Qualora la persona segnalante non utilizzi il dispositivo messo a disposizione di Stellantis Renting S.p.A. (inviando per esempio la segnalazione tramite e-mail o posta ordinaria), la Struttura aziendale che dovesse ricevere la segnalazione dovrà inoltrarla immediatamente al Responsabile delle Segnalazioni Interne, entro e non oltre tre giorni dalla ricezione).

Quest'ultimo provvederà a gestire la segnalazione ricevuta secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa legislativa vigente e dalla presente Procedura.

4.3 Come usare il dispositivo

Il Canale di segnalazione interna “*MyGovernance*” adottato da Stellantis Renting S.p.A. per consente alla persona segnalante di effettuare segnalazioni in forma scritta e orale, seguendo la procedura qui di seguito riportata.

La persona segnalante, per creare una segnalazione, accede al portale “*MyGovernance*” tramite il link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Stellantis-Renting> e inserisce le credenziali personali ottenute tramite apposito link, compilando il form proposto e inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (in caso di collaboratore interno, si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy).


Si specifica che l'indirizzo e-mail verrà utilizzato esclusivamente per l'invio di notifiche da parte della piattaforma stessa (per esempio, per informare il Segnalante in merito all'avanzamento dell'istruttoria oppure, nel caso in cui il gestore della Segnalazione necessiti di ulteriori informazioni, tramite il servizio di messaggistica istantanea presente sull'applicativo). Pertanto, non sarà inviata alcuna informazione in merito alla segnalazione direttamente all'indirizzo mail, come messaggio di posta³.

Per maggiori dettagli relativi all'accesso al portale e a questa prima fase, si rimanda all'allegato “*Manuale Richiesta Credenziali My Governance*”.

Il Segnalante è tenuto a fornire, sia nel caso di segnalazione scritta sia orale, tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti destinatari della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;

³ Sarà possibile visualizzare ogni informazione relativa alla segnalazione, nonché ogni specifica richiesta di informazione, solo all'interno della propria Area personale della piattaforma.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, ufficio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Si raccomanda, in linea generale, di indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità, fermo restando che, anche nel caso in cui non si scegliesse l'anonimato, il Segnalante beneficia di tutte le tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

La Società prende in considerazione anche segnalazioni anonime⁴, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).


Attraverso la piattaforma, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

Al fine di garantire la bontà e affidabilità delle informazioni inserite, è preferibile e raccomandato che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Qualora il segnalante abbia un interesse privato collegato alla segnalazione è fatto obbligo di esplicitarlo nella descrizione dei fatti.

Nel caso in cui il soggetto segnalante sia corresponsabile delle violazioni segnalate, compatibilmente con la disciplina applicabile al caso di specie, tale circostanza verrà tenuta in considerazione nel corso dell'istruttoria e al momento dell'eventuale attribuzione di una sanzione disciplinare.

⁴ Posto che, come successivamente dettagliato (*cf.* par. 4.5), l'identità del soggetto segnalante resta strettamente confidenziale, segnalazioni anonime sono permesse anche se viene incentivata l'identificazione dei segnalanti al fine di una migliore e più completa raccolta delle informazioni; ad ogni modo le stesse sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

4.4 Destinatari dell'informazione

Le segnalazioni, nel quadro del dispositivo adottato da Stellantis Renting S.p.A., pervengono in modo centralizzato al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione della Società, individuato dal Consiglio di Amministrazione di Stellantis Renting S.p.A. nel Responsabile della Direzione Legal, Compliance & AML di Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (di seguito, anche “**Gestore della segnalazione**” o “**Gestore**”).

Nel caso in cui vengano segnalate violazioni del D. Lgs. 231/2001 o delle previsioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Stellantis Renting S.p.A., nella gestione della segnalazione viene coinvolto anche l'Organismo di Vigilanza e Controllo istituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, in forza del ruolo di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione del Modello che il legislatore gli attribuisce.

Così facendo, ferme le garanzie e le tutele previste dalla normativa e indicate nel dettaglio nel successivo paragrafo 4.5., Stellantis Renting S.p.A. intende assicurare un'ulteriore tutela della persona segnalante, garantendo, ove necessario, che la segnalazione venga gestita da un soggetto diverso rispetto al Gestore della segnalazione.


Nel portale è disponibile l'opzione di scelta del canale orale, che consente al segnalante di rilasciare un messaggio vocale; la tecnologia sottostante consente, a scelta della persona segnalante, di distorcere la voce.

Restano ferme, anche nel caso di tale tipologia di canale, le logiche descritte con riferimento ai destinatari delle segnalazioni, garantendo, in tal senso, le medesime tutele riconosciute per la segnalazione scritta.

4.5 Protezione concessa al soggetto segnalante

Stellantis Renting S.p.A. si impegna a tutelare il segnalante da ogni condotta ritorsiva, discriminatoria o comunque sleale conseguente alla segnalazione effettuata.

Inoltre, i soggetti che segnalano le violazioni delle normative espressamente richiamate dal decreto, non possono essere oggetto di alcuna forma di ritorsione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il legislatore qualifica come tali il licenziamento, la retrocessione, la mancata promozione, la discriminazione e il trattamento sfavorevole se posti in essere in ragione della segnalazione, oltre che della divulgazione pubblica e della denuncia).

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

Si sottolinea che le tutele sono subordinate alla sussistenza di un rapporto causa – effetto tra la segnalazione (o divulgazione pubblica o denuncia) e il comportamento, atto o omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione nei confronti del segnalante sono nulli e sono previste sanzioni disciplinari a carico di chi attua tali condotte all'interno del Sistema Disciplinare di Stellantis Renting S.p.A..

Qualora tali soggetti ritenessero di avere subito ritorsioni nel contesto lavorativo a seguito della loro segnalazione, possono comunicare le stesse all'ANAC che informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, come di seguito meglio specificato nel paragrafo 9.

Le tutele garantite al segnalante sono estese anche ai facilitatori, persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Tra le forme di protezione offerte al segnalante rientra anche la tutela della riservatezza, per cui si rimanda al paragrafo 8 *“Obbligo di riservatezza”*.

4.6 Gestione della segnalazione


La segnalazione inviata tramite l'applicativo viene direttamente trasmessa al Gestore della segnalazione che, sempre attraverso la piattaforma, accede alla segnalazione e attiva il processo di istruttoria con lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta.

L'avviso di ricevimento e la presa in carico della segnalazione vengono notificata al segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione, tramite la piattaforma.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione potrà interagire con il segnalante tramite un apposito servizio di messaggistica istantanea presente sull'applicativo per richiedere ulteriore materiale e/o chiarimenti.

Tale servizio di messaggistica sarà disponibile anche in caso di segnalazioni anonime e vocali.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione di Stellantis Renting S.p.A. analizza i fatti che sono stati segnalati prendendo tutti i contatti necessari, a discrezione, per esaminare la segnalazione all'interno di Stellantis Renting S.p.A., ponendo la massima attenzione al rispetto delle regole di riservatezza che proteggono il segnalante, nonché il soggetto chiamato in causa quale segnalato.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

Le informazioni raccolte in questo contesto possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della valutazione della specifica segnalazione. Le stesse possono essere comunicate unicamente alle persone interessate nella valutazione della segnalazione, tutte sottoposte agli obblighi di riservatezza e confidenzialità già descritti.

Al termine della valutazione, il Gestore della segnalazione può decidere di non dare seguito alla segnalazione, ove la stessa risulti chiaramente infondata o la casistica riportata non presenti aspetti di concreta illiceità.

Viceversa, ove i fatti presunti siano confermati dalle analisi effettuate, spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione di Stellantis Renting S.p.A. deliberare sulle misure necessarie, ragione per cui l'organo amministrativo viene tempestivamente ed esaustivamente informato.

In ogni caso, viene fornito riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5. Diritto di accesso e di rettifica


Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione di Stellantis Renting S.p.A. informa la persona chiamata in causa al momento della valutazione della segnalazione, ove tale coinvolgimento sia ritenuta di rilievo e dirimente ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

Nel caso fossero necessarie misure conservative (per esempio, per prevenire la distruzione di prove), l'informazione alla persona chiamata in causa può essere vincolata all'adozione preventiva di tali misure.

In ogni caso, resta inalterato il rispetto dell'obbligo di riservatezza che viene garantito per mantenere il riserbo sull'identità del segnalante, come previsto dal D. Lgs. 24/2023 e in coerenza con quanto il successivo paragrafo 8. "*Obbligo di riservatezza*".

La persona segnalata in causa può chiedere la rettifica o l'eliminazione dei suoi dati personali soltanto se essi sono manifestamente inesatti, incompleti, equivoci o superati.

Se viene stabilito che la persona è stata erroneamente chiamata in causa, essa avrà il diritto di fare eliminare le informazioni che la riguardano.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

6. Segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
2. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale per la segnalazione esterna è attivato dall'ANAC e garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.


La riservatezza della segnalazione viene garantita anche quando viene effettuata attraverso canali diversi da quelli descritti.

Si rimanda al sito istituzionale dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) per prendere visione dei dettagli in merito alle modalità di gestione delle segnalazioni di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

7. Divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione consiste nella divulgazione pubblica.


Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (inclusi i social network e i nuovi canali di comunicazione, ad esempio Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni).

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

La protezione della persona segnalante viene riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna, a cui Stellantis Renting S.p.A. non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La divulgazione pubblica può avvenire solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal legislatore e sopra elencate affinché possa godere delle tutele previste, fermo restando che nella divulgazione pubblica, ove il segnalante riveli la propria identità, viene meno quella relativa alla riservatezza.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

8. Denuncia all’Autorità giurisdizionale

Si riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

9. Obbligo di riservatezza

Il Gestore che riceve, esamina e valuta le segnalazioni ha l'obbligo di garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato, nonché la confidenzialità delle informazioni ricevute.

L'identità del soggetto segnalante non è comunicata né alla persona segnalata né ai suoi superiori gerarchici o ad altro soggetto terzo.


L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali⁵.

Ferma l'applicazione delle norme specificamente previste per i procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria⁶, nell'ambito del procedimento disciplinare incardinato all'interno di Stellantis Renting S.p.A., l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

⁵ Articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

⁶ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale, mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ferme le previsioni di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D. Lgs. 24/2023 o nel caso in cui la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In ogni caso, ai fini della tutela della riservatezza, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

10. Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC


I soggetti che ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata possono effettuare apposita comunicazione ad ANAC.

Tale strumento di tutela è garantito sia ai segnalanti sia agli ulteriori soggetti che hanno un legame qualificato con il segnalante, denunciate o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione (facilitatori, persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo).

Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di Stellantis Renting S.p.A. in cui le ritorsioni sono state attuate.

Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciate o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Si ribadisce che deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC affinché possa svolgere i dovuti accertamenti in base ai poteri e alle facoltà che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele garantite dalla normativa di riferimento, prima fra tutte, la riservatezza.


In ogni caso, qualora Stellantis Renting S.p.A. per errore fosse destinataria di una comunicazione di ritorsione destinata ad ANAC, è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

11. Diffusione delle informazioni sull'utilizzo dei canali interni ed esterni di segnalazione

Con cadenza annuale il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in un'ottica di sensibilizzazione e formazione, inoltra a tutto il personale di Stellantis Renting S.p.A. una comunicazione relativa all'esistenza del dispositivo di segnalazione delle violazioni, trasmettendo la presente Procedura e relativo allegato.

La stessa Procedura è pubblicata sulla Intranet aziendale, nelle sedi di lavoro in un punto visibile e accessibile e in una sezione apposita del sito istituzionale di Stellantis Renting S.p.A..

	PROCEDURA	Legal & Compliance
	Procedura Whistleblowing	JVIT_PRO_RENT-COM_001_02

Inoltre, le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, sui soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni nonché sulle procedure, sono incluse nei corsi di formazione predisposti da Stellantis Renting S.p.A..

12. Archiviazione delle segnalazioni

La documentazione informatica relativa alle segnalazioni è conservata nei database del fornitore al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

I dati relativi alle segnalazioni ricevute sono trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dalla normativa Data protection vigente, cosicché i dati personali che manifestamente non sono utili ai fini dell'analisi di una specifica segnalazione, se raccolti, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della ricezione delle stesse, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

In caso di apertura di un procedimento disciplinare o sanzionatorio, i dati sono in ogni caso conservati fino alla conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini normativi sopra indicati e, in ogni caso, in linea con la normativa tempo per tempo vigente in materia.

I dati contenuti nelle segnalazioni in stato "chiuso" sono cancellati e in ogni caso resi anonimi con cadenza annuale, a valle della presentazione al Consiglio di Amministrazione della relazione sul funzionamento del dispositivo, riguardano tutte le segnalazioni.

13. Relazione periodica

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

La relazione viene approvata dal Consiglio di Amministrazione di Stellantis Renting S.p.A., sentito il Collegio Sindacale, ed è messa a disposizione del personale di Stellantis Renting S.p.A.